

COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. **20**

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
PESSION RICCARDO - Vice Sindaco	Sì
GIROD ANTONELLA - Assessore	Sì
JANS MIRKO - Assessore	Sì
COLLIARD CHRISTIAN - Assessore	Sì
CREUX MOSE' GIUSEPPE ANGELO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

La Giunta comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati fra cui la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione semplificato, per lo stesso triennio.
- Il comma 3-bis dell'articolo 169 del Testo Unico n. 267/2000 dispone che il Piano esecutivo di gestione (PEG) è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione. Inoltre, tale norma stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionali, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108 del medesimo Testo Unico e il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.
- L'art. 3 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- L'art. 4 del medesimo d.lgs. prevede che ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;

Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall'art 10 del D.Lgs. n.150/2009, è un documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Richiamato l'art. 263, comma 4-bis, del DL 34/2020 *“Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività' che possono essere svolte in modalità' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità' e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”.*

Richiamati:

- lo statuto comunale vigente e s.m. ei.;
- la legge regionale n. 54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, l'articolo 10 relativo al Piano della Performance;
- la nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 26 aprile 2019, prot. n. 1396, della Commissione indipendente di valutazione della performance con la quale sono state fornite le linee guida per gli Enti del Comparto della regione Autonoma Valle d'Aosta, a supporto degli adempimenti in materia di Ciclo della Performance, anticorruzione e trasparenza.

Richiamato, in particolare, l'articolo 165, comma 5 recante "Struttura del bilancio" del d.lgs. n. 267/2000 che recita: *"Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli e, eventualmente, articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati"*;

Richiamato, altresì, l'articolo 169 recante "Piano esecutivo di gestione" d.lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente:¹ *1. la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli e eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livelli del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articoli è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis..."

Richiamato il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce, le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e visto, in particolare, l'art. 10 che prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente il piano della performance che consiste in un documento programmatico triennale in cui, a seguito delle strategie e linee programmatiche individuate nel documento contenente gli indirizzi generali di governo, sono esplicate, in coerenza con le risorse, gli obiettivi e i risultati attesi da cui si svilupperanno, attraverso opportuni indicatori, la misurazione, la valutazione la rendicontazione della performance.

Preso atto che ai sensi del predetto articolo 169, comma 3, del d.lgs. 267/2000 l'approvazione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis dello stesso d.lgs. 267/2000.

Ritenuto pertanto opportuno procedere, anche in mancanza di obbligo normativo, all'adozione del PEG, al fine di consentire di dettagliare in modo più puntuale la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3771 del 30.12.2010, con la quale sono state approvate le linee guida del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale degli enti del comparto di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 23.07.2010, n. 22.

Rilevato, inoltre, che sulla base delle richieste della Commissione indipendente di valutazione e a seguito della soppressione dell'allegato F dal testo unico delle disposizioni contrattuali delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, nei primi mesi del 2013, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da alcuni segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, che, con il supporto della Commissione Indipendente di Valutazione, ha elaborato il modello del sistema di valutazione del personale degli enti locali.

Atteso che:

- in data 09.04.2013 e in data 05.05.2013 la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria, nell'ambito della contrattazione collettiva di settore degli enti locali della Valle d'Aosta, hanno sottoscritto rispettivamente il verbale di concertazione relativo ai criteri generali del sistema di valutazione della performance della dirigenza degli enti locali e un testo concordato per la definizione dei criteri generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in applicazione all'articolo 7 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del 13.12.2010;
- in data 14 maggio 2013, il Comitato esecutivo del CPEL ha approvato il modello del sistema di valutazione del personale degli enti locali della Valle d'Aosta.

Vista la sezione del Piano della performance 2021/2023 relativa al "Sistema di valutazione del personale del Comune di Fontainemore", redatta sulla base del modello sopra richiamato, con le opportune variazioni in relazione alle ridottissime dimensioni dell'Ente;

Ritenuto di approvarne i contenuti.

Dato atto che la redazione del Piano della performance è prevista all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e che la legge regionale 22/2010 prevede all'articolo 35 recante "Trasparenza della performance" che *"al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance e di garantire la massima trasparenza, gli enti adottano (...) a) un documento programmatico o piano della performance che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori"*.

Con riferimento alla definizione degli obiettivi gestionali, si ricorda che l'articolo 35, comma 3, della legge regionale 22/2010 prevede espressamente che *"Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'ente; essi devono essere riferiti ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e della quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili"*. Il nuovo modello regionale prevede che la performance organizzativa dell'ente, nel suo complesso, riguardi l'orientamento dell'intera organizzazione al raggiungimento degli obiettivi che l'ente locale si

è posto e che sono stati individuati attraverso il Piano della performance e che esprimano il risultato che l'organizzazione intende conseguire per la soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Dato atto che, a seguito del processo di individuazione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, il Segretario con l'aiuto del personale del servizio economico-finanziario ha redatto il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023, nel quale è riunito organicamente anche il Piano della Performance.

Accertato che il Piano esecutivo di gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione.

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 46 della legge regionale n. 54 del 07 dicembre 1998:

- comma 3 che prevede espressamente: *“Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.*
- Comma 5 *“La Giunta comunale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'Ente, ai sensi del comma 3”.*

L'organo esecutivo ritiene che gli obiettivi proposti e indicati nel Piano Esecutivo di gestione, ai sensi dell'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 rispondano adeguatamente alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione.

Gli obiettivi assegnati sono tesi prevalentemente al mantenimento dello standard qualitativo dei servizi offerti rivolti al miglioramento, laddove possibile, dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell'articolo 49 bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

D E T E R M I N A

1. Approvare il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021 e della performance per il triennio 2021/2023 definito conformemente alle previsioni del bilancio pluriennale 2021/2023 e al DUP approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.03.2021.

2. Dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2021 e della performance 2021/2023 sono stati assegnati gli obiettivi gestionali, così come disposto sia da quanto indicato in premessa, sia dalla propria deliberazione n. 19 del 08.04.2021 di assegnazione delle quote di bilancio, in attuazione della semplificazione dei processi di pianificazione gestionali di cui al disposto del comma 3-bis dell'articolo 169 del Testo unico n. 267/2000.
3. Dare atto che il Piano esecutivo di gestione 2021 e della performance 2021/2023 costituisce documento di programmazione unitamente al DUP.
4. Approvare, altresì, la sezione del documento recante "Sistema di valutazione del personale del Comune di Fontainemore" redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione indipendente di valutazione e dal Comitato esecutivo del CPEL, effettuate le opportune variazioni in relazione alle ridottissime dimensioni dell'Ente;
5. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione indipendente di valutazione.
6. Stabilire che il Piano esecutivo di gestione 2021 e della performance per il triennio 2021/2023, nonché il modello recante "Sistema di valutazione del personale del Comune di Fontainemore" siano pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione all'interno dell'Amministrazione trasparente.
7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 10/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 10/05/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 10/05/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 10/05/2021 ai sensi dell'art. 52 ter, della legge regionale 07 dicembre 1998 n. 54.

Fontainemore, li 10/05/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====